

DELIBERAZIONE N. - 6 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA  
Provincia di Brescia

Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO  
Antonio Martinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Marilena Però

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Limone sul Garda, li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23 MAG 2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
Tosi *Marilena*

N. 429

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

**OGGETTO:** Approvazione PEF 2022-2025 - revisione infra-periodo per gli anni dal 2024 ai sensi delle delibere ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di aprile alle ore 10.00 presso la Sala Congressi

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio	X	
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Dagnoli Dario		X
8	Gesmundo Tiziana	X	
9	Gabriela Rosa		X
10	Fedrici Giovanni	X	
		8	2

Assenti giustificati i Consiglieri Comunali Dagnoli Dario e Rosa Gabriela.

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Patrizia Pelizzari.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Martinelli in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione PEF 2022-2025 – revisione infra-periodo per gli anni dal 2024 ai sensi delle delibere ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

Introduce l'argomento il Sindaco, invitando il Responsabile finanziario ad illustrarlo. Il Responsabile Finanziario spiega come ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale provvede ad approvare il Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Il PEF 2022-2025 è stato approvato lo scorso anno con delibera di Consiglio n. 13 del 26.04.2022, relativamente all'anno 2022. Attraverso il PEF risulta necessario assicurare la copertura integrale di tutti i costi, sia dei costi di investimento sia dei costi di esercizio relativi al servizio. L'ente gestore (Garda Uno) che ha predisposto il PEF 2022-2025 partendo dai dati del consuntivo 2022, per quest'anno si è avvalso della possibilità di modificare il PEF infra-periodo, con revisione straordinaria nei limiti concessi da ARERA ai sensi della deliberazione n. 363/2021 relativamente all'annualità 2024. Si stabilisce poi quale è l'incidenza dei costi fissi e variabili sulle utenze domestiche e non domestiche predisponendo, poi, le tariffe. Risulta quindi indispensabile approvare il PEF, per l'anno 2024, per poi approvare di seguito le tariffe. Terminata l'esposizione il Responsabile Finanziario cede la parola al Sindaco che chiede se ci siano interventi o domande.

Dopodichè nessuno intervenendo

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 ha definito i criteri per l'Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione dell'ARERA del 6.11.2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e definito le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché dato chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

APPURATO che al punto ex art. 4.5 è prevista la revisione straordinaria del piano economico e finanziario 2022-2025 per gli anni dal 2023;

VISTO che Garda Uno spa, in qualità di soggetto che svolge per il Comune di Limone sul Garda il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani con l'esclusione della gestione della tariffa, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la nota (acquisita con protocollo generale n. 3.931 del 28.03.2024) avente per oggetto "Revisione ordinaria ex art. 28.4 della delibera Arera 363/2021/R/rif del piano economico e finanziario per gli anni 2024 – 2025. Invio PEF definitivi con talune rettifiche a seguito di verifiche finali", avente come allegati:

- il "Tool di calcolo Arera del Pef 2022-2025 contenente la revisione per l'anno 2024 e successivi";
- dichiarazione di Veridicità del Legale Rappresentante di Garda Uno spa su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 2/2021/d/rif;
- relazione di accompagnamento al PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e s.m.i che accerta lo squilibrio economico e finanziario della gestione con

conseguente illustrazione della necessità di revisione straordinaria;

APPURATO che con determina settore finanziario n. 13 del 21.02.2024 si è dato incarico alla CO.SE.A. di Castel di Casio (BO) di attività di assistenza e supporto per la validazione straordinaria del PEF 2022-2025 annualità 2024 e successivi, al fine di permettere allo scrivente Ente di ottemperare compiutamente alle sue funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'MTR, con particolare riferimento alle operazioni di verifica e validazione e che la stessa ha consegnato la detta validazione in data 19.04.2024, protocollo generale n. 4992;

Vista la legge 15 di conversione del DL 228/2021 ("Milleproroghe 2022") che ha stabilito che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Appurato che dal Piano Economico Finanziario 2024-2025 trasmesso da Garda Uno (PEF "grezzo") emergono costi complessivi per l'anno 2024 per €. 1.127.903,00 e sono così ripartiti:

- COSTI VARIABILI € 716.663,00, pari al 63,54% dei costi totali;
- COSTI FISSI € 411.240,00, pari al 36,46% dei costi totali;

PRESO ATTO che i costi riportati nel Piano Economico Finanziario, suddivisi in quota fissa e quota variabile, devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che dai costi variabili riportati nel Piano Economico Finanziario predisposto da Garda Uno sono stati decurtati:

- € 1.130,00 quale entrata relativa alla contribuzione del MIUR (di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/107 come precisato nella determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 art. 1 comma 1.4);
- € 22.657,00 relativi alle entrate anno 2022 per il conferimento presso l'isola ecologica di rifiuti vegetali e rifiuti ingombranti;
- € 483,00 derivanti dalla vendita nell'anno 2022 dei sacchetti per la raccolta dell'umido.

Appurato che l'importo del totale dei costi inseriti nel PEF al netto dei ricavi indicati al punto precedente corrisponde ad € 1.103.633,00 e che essi risultano esser così ripartiti:

- COSTI VARIABILI € 692.393,00, pari al 62,74% dei costi totali;
- COSTI FISSI € 411.240,00, pari al 37,26% dei costi totali;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla Deliberazione Arera n. 443/2019 art. 5, comma 5.1 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/99, ribadendo la seguente modalità di attribuzione dei costi:

- o suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri della normativa vigente, secondo le percentuali di seguito indicate:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Incidenza costi fissi	11,20%	88,80%
Incidenza costi variabili	9,50%	90,50%

- o determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale in coerenza con le tabelle previste da D.P.R. 158/99;

ACQUISITA, altresì, la Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante del Comune di Limone sul Garda, relativamente ai costi propri sostenuti direttamente dal Comune;

DATO ATTO che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

RAVVISTATA, pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 revisione straordinaria infra periodo per gli anni 2024 e 2025, ex art. 4.7 Delibera 363/2021/R/rif;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs 267/2000e ss.mmm.ii;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;



Con Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti ed aventi diritto di voto;

**DELIBERA**

- a) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- b) di approvare il piano finanziario allegato e i suoi allegati per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2024, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 (Allegato 1) elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, redatto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani Società Garda Uno spa;
  - Relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili (Allegato2);
  - Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante della Società Garda Uno Spa (Allegato 3);
  - Dichiarazioni di veridicità, del legale rappresentante del Comune di Limone sul Garda relativamente ai costi propri sostenuti dal Comune (Allegato 4);
  - Report di validazione rilasciato dal Consorzio CO.SE.A.di Castel di Casio (BO) (Allegato 5);
- c) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- d) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- e) di dare atto che il PEF di cui al punto 1) è altresì da considerare negli atti programmatici per il periodo 2024/2026;
- f) di dare inoltre atto, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D. Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 1199/1971;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

